



# TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

## PRESIDENZA

Prot. N° 2070/0/2025 - 7 LUG. 2025

AI SIG.RI RESPONSABILI DELLE CANCELLERIE:  
CIVILE  
VOLONTARIA GIURISDIZIONE  
ESECUZIONI CIVILI  
FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSAI  
LAVORO E PREVIDENZA

AI SIG.RI PRESIDENTI DEI:

C.O.A. di CALTAGIRONE:  
[ord.caltagirone@cert.legalmail.it](mailto:ord.caltagirone@cert.legalmail.it)

C.O.A di GELA  
[info@ordineavvocatigela.it](mailto:info@ordineavvocatigela.it)

C.O.A. di RAGUSA  
[ord.ragusa@cert.legalmail.it](mailto:ord.ragusa@cert.legalmail.it)

C.O.A. di Catania  
[segreteria@ordineavvocaticatania.it](mailto:segreteria@ordineavvocaticatania.it)

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCARTO D'ARCHIVIO E RESTITUZIONE DEI FASCICOLI DI PARTE DEPOSITATI NEI PROCEDIMENTI CIVILI.**

Sono sempre più frequenti le richieste di reperimento di spazi da destinare ad archivi che giungono al Ministero della Giustizia da parte degli Uffici Giudiziari della Repubblica.

Il Ministero della Giustizia ha, al riguardo ed al contrario, la necessità di ridurre sensibilmente il costo delle locazioni passive relative a locali adibiti ad archivio.

Per realizzare questo obiettivo, è indispensabile ridurre gli spazi attualmente utilizzati come archivio attraverso diverse operazioni, tra le quali vi è **la restituzione o la distruzione dei fascicoli di parte dei procedimenti civili.**

L'art. 2961, comma 1, del codice civile, posto sotto la rubrica "Restituzione di documenti", recita testualmente: "I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori ed i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate";

Questa norma, pertanto, esonera il cancelliere dall'obbligo di rendere conto "degli incartamenti relativi alle liti" dopo tre anni dalla definizione del processo civile.

Questa statuizione, ad oggi, non è universalmente attuata: la disposizione attribuisce al Dirigente dell'ufficio giudicante il potere-dovere di restituire ai difensori i fascicoli di parte dei procedimenti civili e di distruggere quelli che, dopo tre anni dalla pronuncia del provvedimento definitivo (anche non passato in giudicato), non sono stati prelevati dagli Avvocati.

È evidente che l'Amministrazione della Giustizia non può continuare a sostenere spese per l'archiviazione di documenti che, per legge, non spetta all'ufficio giudiziario custodire.

E', quindi, indispensabile che l'Ufficio giudicante civile e gli Uffici del giudice di pace del circondario, che non lo abbiano mai fatto o che non lo fanno da più di tre anni, procedano il più sollecitamente possibile ad attuare l'art. 2961 del codice civile.

Alla luce delle superiori considerazioni, i responsabili delle cancellerie indicate in epigrafe sono invitati a voler attivare tutte le iniziative che si rendono necessarie per la restituzione dei fascicoli di parte dei procedimenti civili agli Avvocati interessati.

I sig.ri Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati sopra enucleati sono pregati di voler diffondere la presente nota a tutti gli Iscritti ed a voler sensibilizzare questi ultimi a voler procedere, senza ritardo, al ritiro dei fascicoli di parte dei procedimenti civili instaurati dinanzi a questo Tribunale, in relazione ai quali è stato pronunciato il provvedimento definitivo (anche non passato in giudicato).

Ossequi

Caltagirone, li **-7 LUG. 2025**



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

*Dott. Vincenzo Panebianco*